

AGEVOLAZIONI

Nuovi requisiti per le associazioni di organizzazioni di produttori di Luigi Scappini

Cambiano le regole per il **riconoscimento**, il **controllo**, la **sospensione** e la **revoca** delle **AOP** (associazioni di organizzazioni di produttori) operanti nei **settori** di cui [all'articolo 1, § 2, Regolamento 1308/2013](#), con l'espressa **esclusione** dei comparti dell'**olio** di oliva e delle **olive** da tavola, dell'**ortofrutta** e dei prodotti ortofrutticoli trasformati.

Il relativo **decreto Mipaaf** è in **attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Le **Regioni** sono incaricate del **riconoscimento** delle Aop e, nel caso in cui la **Aop** operi in **più Regioni**, quella di **riferimento** si dovrà far carico di coordinare le verifiche complessive. Tuttavia, nel caso in cui le **Op** facenti parte dell'Associazione siano state riconosciute in **almeno 5 Regioni**, competente diviene direttamente il **Mipaaf**; inoltre, in presenza di **Aop transnazionali**, competente al riconoscimento è lo **Stato membro** in cui la Aop conti un **numero significativo** di addetti o in cui sia localizzato un volume considerevole di produzione commercializzabile.

L'**articolo 3** del decreto si occupa di individuare i **requisiti** richiesti affinché la Aop possa essere riconosciuta.

Le **forme giuridiche** utilizzabili sono sempre quelle delle **società di capitali, cooperative agricole** e loro consorzi, nonché **società consortili** di cui all'[articolo 2615-ter cod. civ.](#)

Ai fini del possibile riconoscimento, la compagine sociale deve prevedere **almeno due Op riconosciute** per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologia per i quali si chiede il riconoscimento. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui la Aop abbia scelto quale **forma** societaria quella **cooperativa**, dovrà rispettare il **numero minimo** previsto dall'[articolo 2522 cod. civ.](#)

È, inoltre, ammessa la possibilità, previa espressa previsione statutaria, di **soci persone giuridiche** che non siano Op a cui è riservata una **percentuale massima** di diritti al **voto** pari al **10%**; inoltre, i loro rappresentanti **non possono mai assumere cariche elettive** all'interno della Aop e **non possono svolgere attività concorrenziali** con quelle della Aop.

Ulteriore limitazione è data dal fatto che non possono **mai** partecipare alle **votazioni** che hanno a oggetto l'eventuale **fondo di esercizio**.

Lo **statuto** della Aop deve disciplinare, in maniera espressa, la **durata dell'adesione**, che **non**

può essere **inferiore a 1 anno**, nonché le modalità di richiesta di **recesso**, che **non** possono prevedere un **preavviso inferiore a 30 giorni** e **superiore a 6 mesi** precedenti la chiusura dell'esercizio sociale.

Resta fermo che il **recesso** assume efficacia, alternativamente, alla chiusura dell'esercizio sociale o alla conclusione degli eventuali impegni di programma assunti.

La **percentuale di partecipazione** massima di una Op varia in ragione del numero di soci esistenti.

Nel caso di **Aop composta da due Op**, è fatto divieto che una sola detenga più del 50% dei diritti di voto e delle quote azionarie.

Se le Op socie sono più di due, una sola Op **non può detenere più del 33% dei diritti di voto e delle quote azionarie**.

La Aop, oltre a poter svolgere le **attività ordinariamente esercitate dalle Op promotrici**, può attivarsi:

- nel **coordinare** le attività dei **soci**;
- nel **promuovere** e realizzare **servizi** tesi a un **miglioramento quantitativo e qualitativo** del prodotto per il quale svolgono la funzione aggregante;
- nel **promuovere** progetti miranti a rendere più **funzionale** l'attività dei soci;
- nel **commercializzare i prodotti**, riuscendo a creare un volume di prodotto superiore a quello delle singole Op socie.

L'iter di **riconoscimento** è sufficientemente snello in quanto l'**istruttoria** deve essere evasa entro **120 giorni**.

In caso di **esito positivo**, l'Aop viene inserita in un **elenco nazionale** con relativa assegnazione del **codice univoco**.

Una volta ottenuto il riconoscimento, la **successiva verifica** dei requisiti viene fatta con una cadenza **triennale** a cura del soggetto che vi ha provveduto in sede di prima istanza, salvo il superamento del numero di Regioni interessate o l'introduzione di un soggetto transnazionale.

Compete sempre all'Amministrazione che ha emanato il riconoscimento procedere alla **revoca**, che scatta al verificarsi della **perdita** di uno dei **requisiti** richiesti, al **mancato rispetto delle norme statutarie** o in caso di **mancata trasmissione dei dati** o delle **informazioni** richiesti ai fini del controllo stesso.

In tal caso, l'Amministrazione entro 60 giorni dal rilevamento dell'inosservanza procederà a dare **comunicazione** alla Aop delle eventuali **misure correttive** richieste, che dovranno essere effettuate entro **120 giorni massimi**.

In caso di **mancata attivazione** da parte della Aop è previsto un periodo di **sospensione**, durante il quale la Aop continua a svolgere le ordinarie funzioni, **non superiore a 12 mesi**, al termine del quale, in caso di mancato adeguamento si procederà alla **revoca del riconoscimento** e degli **eventuali contributi** riconosciuti in essere.



Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >